



Comune di Canobbio

ORDINANZA MUNICIPALE TASSE DI CANCELLERIA

Valevole dal 1. gennaio 2015
Risoluzione Municipale n. 4317/20.10.2014

Ordinanza municipale tasse di cancelleria

Indice

- Art. 1 Natura e ammontare
 - 1.1 Tasse di cancelleria
 - 1.2 Tasse ufficio contribuzioni
 - 1.3 Tasse controllo abitanti
 - 1.4 Tasse in materia edilizia
 - 1.5 Tasse per naturalizzazioni
 - 1.6 Tasse diverse
- Art. 2 Pagamento delle tasse
- Art. 3 Attestazione
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Devoluzione tasse
- Art. 6 Disposizioni abrogative
- Art. 7 Entrata in vigore
- Art. 8 Pubblicazione
- Art. 9 Norme di diritto

Il Municipio di Canobbio

Richiamati gli articoli 192 LOC e 122 del Regolamento comunale,

emana

la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria per il rilascio di certificati, dichiarazioni, estratti o copie di atti.

Art. 1 Natura e ammontare

1.1 Tasse di cancelleria

- certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civili o civili	CHF	20.00
- legittimazione o vidimazione di un atto o documento	CHF	20.00
- autentica di una firma (24.3 LAC) per ogni documento supplementare	CHF CHF	20.00 15.00
- estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc. per ogni pagina supplementare di scritturazione	CHF CHF	15.00 10.00
- fotocopia formato A4/A3 bianco e nero	CHF	0.50
- fotocopia formato A4/A3 colori	CHF	1.00
- lavori amministrativi di ricerca: per ogni ora ritenuto un minimo di:	CHF CHF	100.00 30.00

1.2 Tasse ufficio contribuzioni

- dichiarazione di pagamento delle imposte	CHF	20.00
- dichiarazione ipoteche legali	CHF	40.00
- rilascio copie catastri fiscali	CHF	5.00

1.3 Tasse controllo abitanti

- certificato di domicilio o vita	CHF	20.00
- dichiarazione di famiglia	CHF	20.00
- autorizzazione di soggiorno	CHF	20.00
- rinnovo autorizzazione di soggiorno	CHF	15.00
- rilascio generalità e indirizzo	CHF	15.00

1.4 Tasse in materia edilizia

Si richiamano gli articoli 19 della Legge Edilizia (LE) e 29 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE).

- Licenza edilizia: 2‰ della spesa prevista	da CHF	100.00
	a CHF	10'000.00
- rinnovo della licenza: 1‰ della spesa prevista fino a un massimo di	CHF	5'000.00
- licenza edilizia (procedura della notifica), fino a un massimo di	CHF	50.00
	CHF	200.00
- Collaudo della costruzione per rilascio dichiarazione di abitabilità	da CHF	100.00
	a CHF	300.00
- dichiarazione LAFE	CHF	40.00
- rilascio dichiarazione circa l'edificabilità dei fondi in base alle normative di PR	CHF	40.00
- estratto di mappa (non ufficiale) o altro dato cartografico (canalizzazioni, tubazioni, AP, ecc.)	da CHF	20.00
	a CHF	200.00
- lavori amministrativi di ricerca: per ogni ora ritenuto un minimo di:	CHF	100.00
	CHF	30.00
- rilascio copie sommarioni	CHF	5.00

1.5 Tasse per naturalizzazioni

Si rinvia all'ordinanza municipale sulle tasse di naturalizzazione del 6 febbraio 2006.

1.6 Tasse diverse

- per ogni altro certificato, dichiarazione, atto, norma o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'Amministrazione comunale	da CHF	30.00
	a CHF	100.00

Art. 2 Pagamento delle tasse

Di regola, il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente, sia al momento della richiesta, sia a mediante l'invio di francobolli pari all'importo corrispondente.

Il pagamento può essere effettuato tramite fattura.

Art. 3 Attestazione

Il pagamento delle tasse è attestato mediante l'impressione del valore della tassa con la cassa registratrice.

Art. 4 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento delle tasse, le Autorità comunali, cantonali o federali e gli Enti di diritto pubblico per ragioni d'ufficio.

Art. 5 Devoluzione tasse

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 6 Disposizioni abrogative

E' abrogata l'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 30 dicembre 2000.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2015, trascorso il periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 8 Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 1. novembre al 30 novembre 2014.

Art. 9 Norme di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.


Il Sindaco:
R. Lurati

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:
F. Lurati